

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Numero 8 del 23/04/2024

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E MODALITÀ DI RISCOSSIONE – ANNO 2024

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTITRE** del mese di **APRILE** alle ore **21:00**, presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori.

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
MAGNI BARBARA	SINDACO	X
CICERI MARCO	CONSIGLIERE	X
PULICI SIMONA	CONSIGLIERE	X
VALTORTA ELENA	CONSIGLIERE	X
VALTORTA ESTER	CONSIGLIERE	X
COLOMBO ANDREA	CONSIGLIERE	
MOTTA FEDERICO	CONSIGLIERE	X
GALBIATI ROBERTO	CONSIGLIERE	X
CILURZO STEFANO	CONSIGLIERE	X
MAZZEO GIUSEPPE DIEGO	CONSIGLIERE	X
RIVOLTA ALBERTO	CONSIGLIERE	X
GALLI EMILIO	CONSIGLIERE	
COLOMBO ALFREDO NATALE	CONSIGLIERE	X

Risultano presenti n. 11 e assenti n. 2

Assume la Presidenza il **Sindaco** Avv. Barbara Magni assistita dall' Avv. Mario Blandino **Segretario Comunale**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Introduce l'argomento il Sindaco avv. Barbara Magni e illustra l'argomento l'assessore Rivolta.

Al termine il Presidente, Sindaco Barbara Magni, apre la discussione.

Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri risultano interamente riportati nel verbale della presente seduta, elaborato a cura della ditta incaricata, che verrà sottoposto successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale.

Terminata la discussione il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato la modifica al "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" in vigore dal 01/01/2023 approvata con deliberazione di C.C. n. 36 del 29/11/2022.

#### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti
  costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione
  all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio
  integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo
  periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";

- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF".

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Considerato che il Comune di Sovico ha approvato il bilancio di previsione 2024 - 2026 con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 20.12.2023.

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 23.04.2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario il quale ha valore per il biennio 2024-2025 ed in particolare espone, per il 2024, un costo complessivo di € 1.022.412,00 ed un importo complessivo per l'anno 2025 di € 1.115.074,00.

Considerato che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza.

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..".

#### Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al

medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Monza e Brianza sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come seque:
  - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico.

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa.

Valutato comunque opportuno mantenere anche per l'anno 2024, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 20 denominata "Attività industriali con capannoni di produzione" al fine di applicarla ai soggetti che continuano ad utilizzare il servizio pubblico.

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 59% a carico delle utenze domestiche;
- 41% a carico delle utenze non domestiche.

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato alla presente delibera riportarli nella presente deliberazione.

Ritenuto di non avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i., in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1 tabella 2, 3a, 3b, 4a e 4b del regolamento di cui al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato.

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2024, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2023, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n.389/2023/R/rif, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 2,7% -
- coefficiente recupero della produttività: 0,1% +
- coefficiente QL 0,0% +
- coefficiente PG 0,0% +
- coefficiente C116 0,0% +
- coefficiente CRI 7,0% =
- Limite massimo di variazione annuale 9,6%

Crescita entrate prevista 2024/2023 di € 25.636,00.

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2024:

prima rata: 30/08/2024seconda rata: 31/12/2024

• con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/08/2024

Ritenuto altresì che qualora, a seguito delle verifiche eseguite dall'Ufficio Tributi in merito a nuove denunce, variazioni di superficie e/o anagrafiche presentate successivamente all'emissione del ruolo ordinario TARI 2024, si renda necessario emettere ulteriori avvisi di pagamento TARI, anche per annualità precedenti, il versamento della tassa rifiuti avverrà, a seconda del momento dell'emissione, presumibilmente nel rispetto delle suddette scadenze.

Ritenuto, inoltre, di stabilire che il versamento del tributo TARI avvenga tramite modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D.lgs. 09/07/1997, n. 241.

Visto che l'argomento è stato esaminato dalla commissione tributi nella seduta del 09/04/2024.

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria.

Ritenuto di demandare al Responsabile del Settore LL.PP.- Patrimonio – Ecologia – Tributi – Sport – Protezione Civile gli adempimenti conseguenti la presente deliberazione.

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 20.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del Documento Unico Di Programmazione (D.U.P.) 2024 – 2026" e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 20.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Esame ed approvazione dello schema di Bilancio 2024/2026" e s.m.i.

Visto il d.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il vigente Statuto del Comune di Sovico.

Visto il parere favorevole espresso dall'ing. Simona Cazzaniga Responsabile del settore LL.PP.-Patrimonio – Ecologia – Tributi – Sport – Protezione Civile circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.

Visto il parere favorevole espresso dalla dottoressa Donatella Tartaglia, Responsabile del Settore Finanziario, circa la regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n.0 e astenuti n. 3 (Alfredo Colombo, Galbiati e Cilurzo) acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano

#### DELIBERA

- 1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2. Di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 23.04.2024 e valido per il biennio 2024-2025.
- 3. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- 4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario.
- 5. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Monza e della Brianza, nella misura del 5%.
- 6. Di dare atto inoltre che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come seque:
  - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
- 7. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
  - prima rata: 30/08/2024
  - seconda rata: 31/12/2024
  - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/08/2024
- 8. Di dare atto che qualora, a seguito delle verifiche eseguite dall'Ufficio Tributi in merito a nuove denunce, variazioni di superficie e/o anagrafiche presentate successivamente all'emissione del ruolo ordinario TARI 2024, si renda necessario emettere ulteriori avvisi di pagamento TARI, anche per annualità precedenti, il versamento della tassa rifiuti avverrà, a seconda del momento dell'emissione, presumibilmente nel rispetto delle suddette scadenze.
- 9. Di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente deliberazione ai sensi delle norme vigenti.
- 10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento:
  - all'Albo on line del Comune di Sovico
  - nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Sovico, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Dopodiché;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n.0 e astenuti n. 3 (Alfredo Colombo, Galbiati e Cilurzo) acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano.

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Avv. Barbara Magni

### IL SEGRETARIO GENERALE Avv. Mario Blandino

(Atto Sottoscritto Digitalmente)